

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore (R.C.A.) e per i danni al veicolo

“IN AUTO PIÙ NEW” Autocarri e altri veicoli da lavoro



Fascicolo Informativo

edizione 1° Gennaio 2012

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“IN AUTO PIU’ NEW”

Autocarri e altri veicoli da lavoro

1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa p. 2

Glossario p. 12

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA) prima della sottoscrizione della polizza.

Le ricordiamo che per ottenere un **preventivo gratuito e personalizzato** può consultare il **sito internet www.arcassicura.it**, o se **correntista**, rivolgersi a una delle nostre **Banche distributrici**, elencate sul sito internet.

Il **preventivo determinato** per ciascun tipo di veicolo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla **tariffa** nonché in base alla **formula contrattuale** da lei indicata tra quelle offerte dall'Impresa.

Le **clausole e le parti** che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziate in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione**.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it.

Arca comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, Arca ha messo a disposizione il numero verde 800.849089 per dare tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

- ❖ Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.
- ❖ Capitale sociale 25,0 milioni di euro.
- ❖ Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.
- ❖ Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Le coperture assicurative illustrate nella presente Nota Informativa sono prestate da Arca Assicurazioni S.p.A., di seguito Arca, che si avvale di IMA Servizi S.c.a.r.l. per la garanzia assistenza e di Arag Assicurazioni S.p.A. per la garanzia Tutela Legale.

Al contratto è applicata la Legge Italiana.

3. Coperture assicurative offerte

3a) Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)

“In Auto Più New” Autocarri e altri veicoli da lavoro, assicura i danni causati a terzi (persone e cose) durante la circolazione del veicolo assicurato identificato in polizza e può essere prestata con una delle seguenti formule tariffarie che incidono sul premio della copertura. **Per informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 11 della Sezione 1.**

- a) **“Bonus/Malus”**: se durante il periodo di osservazione relativo a ciascuna annualità assicurativa si verificano e vengono pagati sinistri penalizzanti sono previste maggiorazioni del premio dell’annualità successiva (malus) mentre, in assenza di sinistri o in presenza di sinistri non penalizzanti sono previste riduzioni di premio (bonus).
- b) **“Bonus/Malus con franchigia”**: in caso di sinistro con danno cagionato a terzi inferiore o uguale alla quota di risarcimento stabilita nel contratto (franchigia) non verrà applicato alcun malus; nel caso in cui, invece, la quota di risarcimento sia superiore alla franchigia, il premio dell’annualità successiva subirà un aumento derivante dall’applicazione del malus. Sarà cura di Arca richiedere al contraente di rimborsare la franchigia.
- c) **“Tariffa Fissa”**: non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.
- d) **“Pejus”**: formula di tariffa che prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell’anno.

3b) Danni al veicolo assicurato ed altri eventi durante la circolazione

Oltre alla garanzia principale (R.C.A.) il prodotto offre anche le **seguenti garanzie**, suddivise in Sezioni, all’interno delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Sezione	Descrizione	Artt. CGA
2 - Incendio, Furto e Atti Vandalici	Indennizzo dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o rapina integrabili, a pagamento, con le seguenti estensioni di garanzie: a) incendio da atto vandalico, ed eventi naturali; b) atti vandalici diversi dall'incendio.	1, 2, 3 e 4
3 – Collisione e Kasko	Coprono il veicolo assicurato dei danni accidentali da circolazione anche in caso di responsabilità del conducente. Collisione: danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con mezzi circolanti muniti di targa propria. Kasko: danni accidentali al veicolo assicurato durante la circolazione: collisione estesa a veicoli non identificati, ad ostacoli fissi oltre al ribaltamento ed uscita di strada.	1
4 – Infortuni del conducente	indennizza il conducente per i danni fisici (invalidità permanente e morte) riportati durante la circolazione del veicolo assicurato anche se conseguenti a sua responsabilità .	1 e 2
5 – Garanzie Integrative	<ul style="list-style-type: none"> ❖ danni causati a terzi e al proprio box (o rimessa) in caso di incendio del vicolo assicurato ❖ perdita chiavi, danni ai bagagli, ❖ rimborso imposta di proprietà, rimborso spese di immatricolazione ❖ rimborso spese di lavaggio e disinfezione del veicolo e conseguenti a soccorso vittime della strada. 	1
6 - Tutela Legale	La garanzia è prestata da Arca attraverso Arag Assicurazioni S.p.A. (compagnia specializzata) e consiste nel dare assistenza legale a tutela dell'assicurato in seguito ad eventi che riguardano il veicolo assicurato e la circolazione in generale.	1, 3, 9 e 10
7 – Assistenza	Le prestazioni sono erogate da Arca per il tramite di IMA Servizi S.c.a.r.l. (Società specializzata) e consistono nel fornire alcuni servizi per aiutare l'assicurato a far fronte a situazioni di necessità conseguenti alla circolazione stradale.	1 e 2
8 - Cristalli	Riparazione o sostituzione dei cristalli danneggiati	1

Avvertenze: Soggetti esclusi, limitazioni ed esclusioni**Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A.**

Per informazioni in merito ai soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A. si rimanda all'art. 2 della Sezione 1.

Limitazioni ed esclusioni dalle garanzie R.C.A. e danni al veicolo

La copertura R.C.A. è estesa a tutti i conducenti.

Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni di garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Sezione	Limitazioni/Esclusioni – Artt. CGA
Norme Comuni	3, 8
1 – R.C.A.	1, 2, 4, 5 e 6
2 - Incendio, Furto e Atti Vandalici	1, 2, 3, 7, 8
3 – Collisione e Kasko	1, 4 e 5
4 – Infortuni del conducente	3 e 5
5 – Garanzie Integrative	1
6 - Tutela Legale	2, 3, 10 e 11
7 – Assistenza	2, 3
8 – Cristalli	1

Avvertenze: Sospensione della copertura

Per tutte le garanzie, la copertura assicurativa decorre di norma dalle ore 24 del giorno in cui il contraente paga il premio o le rate successive alla prima come indicato all'articolo 2 delle Norme Comuni.

L'assicurato ha inoltre la facoltà di richiedere la sospensione della garanzia R.C.A. e delle altre eventuali garanzie presenti in polizza come riportato all'art. 10 delle Norme Comuni.

Avvertenze: Rivalsa R.C.A.

La copertura assicurativa R.C.A. prevede alcuni casi di rivalsa da parte di Arca nei confronti del contraente con recupero parziale o totale di quanto già pagato ai terzi danneggiati. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 4, 5 e 6 della Sezione 1. Le altre garanzie presenti nel contratto non prevedono Rivalse.

Avvertenze: Franchigie, Scoperti, Massimali e Somme assicurate

Le garanzie offerte sono prestate nei limiti di massimali/somme assicurate con l'applicazione, in alcuni casi, di franchigie e scoperti. Il contraente può scegliere il massimale R.C.A. tra quelli disponibili in tariffa. Tale massimale può essere suddiviso per i danni a persone e i danni a cose (massimale bipartito) oppure indistinto (massimale unico).

Sezione	Franchigie/Scoperti/Massimali/Somme assicurate Artt. CGA
Norme Comuni	---
1 – R.C.A.	1, 2, 11
2 - Incendio, Furto e Atti Vandalici	1, 2, 3, 4
3 – Collisione e Kasko	1
4 – Infortuni del conducente	2
5 – Garanzie Integrative	1
6 - Tutela Legale	10
7 – Assistenza	2
8 – Cristalli	1

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per meglio chiarire l'operatività della polizza:

a) R.C.A.: massimali e franchigie**Esempio 1: Massimali R.C.A.**

Danno causato: € 4.200.000 di cui :

- ❖ 2.800.000 per danni a persona
- ❖ 1.400.000 per danni a cose.

massimale unico	massimale bipartito
massimale € 5.000.000 per danni a persone e cose)	€ 2.500.000 per danni a persone € 500.000 per danni a cose
<p>$2.800.000 + 1.400.000 = 4.200.000 \text{ €}$ Danno totale inferiore a 5.000.000 € Massimale sufficiente: il risarcimento copre l'intero danno</p>	<p>danno a persone: 2.800.000 euro massimale danno a persone 2.500.000 euro</p> <p>danno a cose: 1.400.000 euro massimale danno a cose 500.000 euro</p> <p>in entrambi i casi il danno è maggiore del massimale: le differenze rimangono a carico del contraente</p> <p>$2.800.000 - 2.500.000 = 300.000 \text{ euro}$ $1.400.000 - 500.000 = 900.000 \text{ euro}$ Per un totale di 1.200.000 euro che il conducente/proprietario dovrà risarcire direttamente al terzo danneggiato.</p>

Esempio 2: R.C.A.: formula tariffaria bonus/malus con franchigia

Franchigia di 250 euro

Risarcimento al terzo di 500 euro pagato da Arca

Recupero sul contraente della franchigia (euro 250)

Aumento del premio alla prima scadenza annua successiva (malus).

b) Garanzie R.C.A. e Danni al veicolo: somma assicurata, scoperti e franchigie**Esempio 3: Sinistro Kasko**

Veicolo con valore commerciale di 70.000 euro ma assicurato per 50.000 euro:

- Valore assicurato 50.000 euro
- Valore del veicolo al momento del sinistro 70.000 euro → Valore assicurato insufficiente
- Kasko con danno totale: 70.000 euro.
- Indennizzo → 50.000 euro a cui verranno detratti eventuali scoperti o franchigie previsti dal contratto.

Esempio 4: Sinistro furto con danno parziale ed applicazione di scoperto:

- Danno al veicolo: 1.000 euro
 - Il contratto prevede: scoperto 10% del danno con il minimo non indennizzabile di 250 euro
 - Scoperto 10% del danno = 100 euro importo inferiore al minimo non indennizzabile di 250 euro
 - Indennizzo → $1.000 - 250 = 750 \text{ euro}$;
- dal momento che lo scoperto del 10% del danno (euro 100) è inferiore al minimo non indennizzabile (euro 250).

Esempio 5: Sinistro eventi naturali (es. grandine) con applicazione di franchigia:

- Valore assicurato: 15.000 euro
- Danno veicolo: 1.500 euro
- Franchigia 100 euro
- Indennizzo → $1.500 \text{ euro} - 100 \text{ euro} = 1.400 \text{ euro}$

Avvertenza: Rinnovo del contratto R.C.A. e danni al veicolo e da circolazione

Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, in assenza di disdetta da parte dell'assicurato o da parte di Arca, la durata del contratto viene prorogata per un anno e così successivamente. La disdetta deve essere inviata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto (artt. 4 e 6 delle Norme Comuni).

Il contraente ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo,

Nel caso di disdetta o di contratto senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto..

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità

Avvertenza: Le dichiarazioni rese ad Arca ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e/o comportare la rivalsa, la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e dall'art. 3 delle Norme Comuni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza: Eventuali variazioni di rischio in corso di contratto devono essere comunicate tempestivamente ad Arca e comportano una revisione del premio come da art. 5 delle Norme Comuni.

Esempio: il cambio di residenza del proprietario o il cambio dell'autovettura comportano una variazione di rischio sia ai fini della R.C.A. sia delle garanzie a protezione del veicolo, che possono determinare la necessità di definire nuove condizioni contrattuali (garanzie e premi).

6. Premi

Il versamento del premio verrà effettuato tramite addebito sul c/c; altre modalità di pagamento fra quelle previste dalla legge dovranno essere preventivamente concordate. Il premio annuo è interamente dovuto tuttavia può essere previsto il frazionamento semestrale che prevede un'addizionale, pari al 3% del premio annuo, per oneri di frazionamento.

Il premio imponibile delle garanzie R.C.A. e danni al veicolo è determinato in base alle tariffe in vigore ed ai parametri di personalizzazione previsti ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Arca all'intermediario. Il premio da versare (premio lordo) viene determinato applicando al premio imponibile gli oneri fiscali e parafiscali sulla base della normativa vigente. Fermo l'impegno di Arca Assicurazioni nel mantenere invariato il premio imponibile RCA riportato nei preventivi, nelle polizze e nelle quietanze infrannuali o comunicato in occasione del rinnovo annuale. Il premio lordo da versare invece potrà essere suscettibile di variazioni qualora intervenissero modifiche delle aliquote fiscali.

Avvertenza:

Nei casi di :

- trasferimento della proprietà del veicolo: art. 9 lett. c) delle Norme Comuni
- cessazione di rischio: art.12 lett. a) delle Norme Comuni:

il contraente può richiedere la restituzione del premio pagato e non goduto relativo a tutte le garanzie previste in polizza. Il premio viene rimborsato al netto di imposte e, per la garanzia R.C.A. anche del contributo S.S.N. Il rimborso verrà calcolato dal momento in cui vengono restituiti ad Arca i documenti di circolazione (certificato, contrassegno e carta verde).

Nel caso di furto dell'autovettura assicurata il premio pagato per la **garanzia Furto** dovuto per l'intera annualità e non viene rimborsato come previsto dall'art. 11 delle Norme Comuni.

7. Informativa in corso di contratto

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa R.C.A. vigente, Arca spedisce, all'indirizzo del contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità maturata unitamente ad una comunicazione scritta con le seguenti informazioni:

- data di scadenza del contratto
- modalità di disdetta in caso di tacito rinnovo
- le variazioni apportate alla classe di merito
- il premio proposto per il rinnovo dettagliato per ognuna delle garanzie prestate

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

L'attestato di rischio è il documento che rappresenta la storia assicurativa del veicolo negli ultimi 5 anni. Oltre agli eventuali sinistri, esso riporta: la Classe Universale CU e la classe di merito definita in base alle regole adottate da ogni Compagnia. Per le regole di attribuzione della classe di merito Arca si rimanda agli artt. 11, 13, 14 della Sezione 1.

Arca spedisce l'attestato direttamente all'indirizzo del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce.

In caso di smarrimento, deterioramento o mancato pervenimento può esserne richiesto un duplicato alla Compagnia che l'ha emesso, la quale è tenuta a rilasciarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

Avvertenza:

Ogni attestato di rischio deve riportare la Classe di Conversione Universale (CU) i cui criteri di determinazione sono uguali per tutte le Compagnie e costituisce quindi un elemento di confronto tra le varie proposte di assicurazione R.C. Auto.

Dovrà quindi essere prestata la massima attenzione alla Classe Universale (CU) su cui si basano le diverse offerte e che dovrà coincidere con quella riportata nell'ultimo attestato di rischio rilasciato.

9. Recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro la scadenza annuale più prossima qualora, nella comunicazione del **premio di rinnovo annuale** inviata da Arca, **la garanzia R.C.A.** presenti un aumento di premio in percentuale **superiore al tasso di inflazione programmato** non derivante dall'eventuale applicazione del malus. Il recesso deve essere comunicato ad Arca mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi entro l'ultimo giorno di vigore del contratto e **la polizza, con tutte le garanzie in essa previste, cesserà i suoi effetti alle ore 24:00 del giorno di scadenza del contratto.**

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

In particolare per la garanzia R.C.A. il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale **si prescrive in due anni** a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

La **mancata comunicazione del sinistro** ad Arca può comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

11. Regime fiscale

Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del premio R.C.A.) che sono a carico del contraente e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:

Garanzia	Aliquota
R.C.A.	12,5 % (*)
Incendio, Furto, Incendio da atto vandalico, Atti vandalici, Kasko/Collisione, Cristalli, Garanzie integrative	13,5%
Infortuni del conducente	2,5%
Tutela legale	12,5%
Assistenza	10%

Avvertenza: (*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 dispone che le province potranno applicare, in loro piena autonomia, una **variazione nella misura massima del 3,5%, in aumento o in diminuzione, all'aliquota base del 12.5%** della garanzia RCA.

Le variazioni di aliquota introdotte dalle province vengono pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione.

Decorso tale termine tutti i pagamenti di premi assicurativi RCA riferibili alla province che hanno variato l'aliquota saranno assoggettati alla nuova aliquota.

C. informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il risarcimento del danno

Avvertenza: Per ogni tipo di sinistro, sia R.C.A. che relativo alle altre garanzie (ad eccezione della garanzia Assistenza), l'assicurato e/o il contraente, o se sono impossibilitati a farlo, un loro delegato, **devono contattare al più presto possibile Arca ai seguenti recapiti:**

NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43 Dall'estero: +39.045.8181941	
Lunedì - Venerdì 8.30 - 19.00	Sabato 9.00 - 13.00

La chiamata verrà raccolta da un operatore che fornirà tutte le istruzioni in merito alla documentazione necessaria e alle modalità per procedere alla **denuncia** di sinistro da **effettuarsi per iscritto entro 3 giorni** come previsto dall'art. 12 delle Norme Comuni.

Arca ha affidato ad **Arag Assicurazioni S.p.A.** la gestione dei sinistri relativi alla garanzia **Tutela Legale**.

Le prestazioni di cui alla **sezione Assistenza** sono erogate direttamente da **IMA Italia Assistance S.p.A.**, e dalla sua Struttura Organizzativa **IMA Servizi S.c.a.r.l.** con sede in Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni - Milano alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Numero verde: **800.01.25.29**

Avvertenza: Nelle CGA contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **“Modalità di apertura sinistri”**, congiuntamente al **Modulo di richiesta indennizzo**.

12.1 Sinistro R.C.A. – Risarcimento diretto

In caso di sinistro con altro veicolo targato e immatricolato in Italia si raccomanda, se possibile, di **compilare immediatamente il MODULO BLU** con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull'intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il MODULO BLU deve comunque essere sempre utilizzato per la denuncia di sinistro in forma scritta anche in assenza di accordo tra le parti.

Nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente è applicabile la procedura di Risarcimento diretto per la quale il danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che assicura il suo veicolo, così come previsto dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni.

Per poter attivare la procedura di “Risarcimento diretto” devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il sinistro riguarda la collisione tra soltanto due veicoli a motore immatricolati targati ed assicurati per la R.C.A. in Italia;
- si sono verificati danni al veicolo (incluse le cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente) e/o lesioni di lieve entità al conducente non responsabile.

Grazie alla procedura di **“Risarcimento diretto”**, Arca provvederà, per conto della Compagnia del responsabile, a risarcire il proprio assicurato dei danni subiti, fornendogli l'assistenza informativa e tecnica necessaria per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (come previsto dal DPR 254/2006 per il Risarcimento diretto).

Arca deve informare l'assicurato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento qualora non vi siano i presupposti per attivare il Risarcimento diretto.

Se invece la **richiesta di risarcimento è incompleta**, Arca deve richiedere **entro 30 giorni** dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni.

A partire dalla data in cui Arca ha acquisito tutti gli elementi che rendono la denuncia completa in base alle disposizioni vigenti, deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi che impediscono di formulare alcuna offerta entro le seguenti tempistiche:

- **entro 30** giorni nel caso di danni al veicolo e/o a cose, quando il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
- **entro 60** giorni nel caso di danni a cose al veicolo e/o a cose quando il modulo di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
- **entro 90** giorni nel caso di lesioni alla persona.

Qualora il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, Arca effettua il **pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione**. In ogni caso, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, mentre il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore.

In caso di danno subito da terzo trasportato, lo stesso verrà risarcito dall'assicurato del veicolo trasportante, entro il massimale minimo di legge, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Per i riferimenti normativi si rimanda agli art. 141, 145, 148, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e al Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254.

13. Incidenti stradali con controparti estere

Si rimanda all'art. 14 lettera c) delle Norme Comuni.

Sinistro provocato da veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro R.C.A.

All'atto del rinnovo annuale il contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando ad Arca quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di disdetta del contratto.

A tal proposito deve rivolgersi alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma (www.consap.it) per chiedere informazioni circa l'importo del sinistro da rimborsare.

In caso di rimborso Arca provvederà a consegnare al contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati

Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 8 punto 2 della Sezione 1.

15. Accesso agli atti dell'impresa

In base all'art 146 del Codice delle Assicurazioni il contraente ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano e comunque decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Nella richiesta, **che deve essere motivata**, vanno elencati i documenti di cui si chiede di prendere visione e deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento. Il tutto deve essere trasmesso per iscritto ad Arca tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero lettera consegnata a mano. **Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il richiedente può prendere visione degli atti ed estrarne copia a sue spese.** L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla Legge all'Autorità Giudiziaria.

16. Reclami

I reclami devono essere inoltrati in una delle seguenti modalità:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com

Qualora il cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

17. Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato

A norma del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A. Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

A partire dal 20 marzo 2012 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Il prodotto "IN AUTO PIU' NEW" prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti come da art. 15 delle Norme Comuni e art. 7 della Sezione 4. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della Società di adire l'Autorità Giudiziaria nel rispetto di D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Direttore Generale e rappresentante legale
Dott. Marco Casu**



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ACCESSORI NON DI SERIE:

dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo e fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto compresi gli accessori audio - fono - visivi.

ACCESSORI DI SERIE/OPTIONAL:

dotazioni di serie stabilmente fissate al veicolo e fornite dalla casa costruttrice che non prevedono supplementi al prezzo di listino, compresi gli accessori audio - fono - visivi.

ACCESSORI AUDIO – FONO - VISIVI:

radio, radiotelefoni, lettori, compact disc, lettori DVD, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori e altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco magnetico, elettromagnetico o meccanico.

ASSICURATO:

il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile dalla circolazione è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO (Attestato di rischio):

documento che ogni Compagnia di Assicurazione rilascia al contraente, nel quale è indicata la storia assicurativa del veicolo negli ultimi cinque anni.

ATTO VANDALICO:

atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.

BENEFICIARIO:

nella Sezione Infortuni del conducente è colui che riceve l'indennizzo in caso di morte dell'assicurato.

BONUS/MALUS:

formula tariffaria per la copertura del rischio R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazioni, secondo le regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa.

BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA:

si tratta di una tariffa bonus/malus che prevede, in caso di sinistro con responsabilità, una franchigia a carico del contraente. Arca Assicurazioni risarcisce interamente i danni prodotti ai terzi danneggiati e richiede al contraente l'importo della franchigia. I sinistri di importo inferiore alla franchigia sono esclusi dalle dinamiche delle regole evolutive.

CARTA VERDE:

certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU):

classe di merito di riferimento per tutte le compagnie di assicurazione applicata a tutti i veicoli, così come disciplinato dal regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE:

classe interna (o anche classe Arca) della scala bonus/malus attribuita al contratto ai fini della determinazione del premio di polizza.

CONTRAENTE:

chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DANNI INDIRETTI:

danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI E DIRETTI:

danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall'azione diretta della cosa garantita.

DANNO TOTALE:

perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DECORRENZA:

data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DEGRADO:

svalutazione del veicolo o di sue parti rispetto al valore originario dovuta a vetustà o allo stato di conservazione del mezzo.

DENUNCIA:

avviso dato dall'assicurato ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un sinistro.

ESTENSIONE TERRITORIALE (valida per la Sezione Assistenza):

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati della Unione Europea, Norvegia, Repubblica Ceca e Slovacca, nonché per tutti gli ulteriori Paesi Esteri nei quali è valida la Carta Verde.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità.

FAMIGLIARE:

persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato.

FRANCHIGIA:

importo del danno che rimane sempre a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

FURTO:

sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

GUASTO (valida per la Sezione Assistenza):

danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:

somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INCIDENTE (valida per la Sezione Assistenza):

sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO:

evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che causa lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

INVALIDITA' PERMANENTE:

la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.

ISVAP:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

LEGGE:

Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private".

LIQUIDAZIONE:

procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO:

utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MASSIMALE:

importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare per ciascun sinistro; può essere unico o bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose).

NUOVO CODICE DELLA STRADA (N.C.d.S.):

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

PEJUS:

formula di Tariffa che prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

PERIODO DI OSSERVAZIONE:

periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestato di rischio dei sinistri eventualmente provocati.

POLIZZA:

documenti che provano l'assicurazione e che si compongono della scheda di polizza del Fascicolo Informativo e di eventuali altri documenti rilasciati dalla Società (es. appendici, quietanze di rinnovo) i quali regolano i rapporti tra la Società, l'assicurato e il contraente.

PREMIO:

importo che il contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.

P.R.A.:

Pubblico Registro Automobilistico.

PROPRIETARIO:

intestatario al P.R.A. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatore in caso di locazione finanziaria.

RAPINA:

sottrazione della cosa assicurata, mediante violenza o minaccia a colui che la detiene.

R.C.A. (Responsabilità Civile Auto):

copertura assicurativa obbligatoria che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del massimale previsto dalla polizza.

REGOLAMENTO:

complesso delle norme attuative di Legge.

REGOLA PROPORZIONALE:

criterio secondo il quale Arca Assicurazioni riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato indicato in polizza sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

REGOLE EVOLUTIVE:

modalità definita da Arca Assicurazioni che disciplinano l'evoluzione della classe di merito nel tempo.

RINNOVO:

possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.

RISARCIMENTO DIRETTO:

nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il Risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1° febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA:

possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all'assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SCOPERTO:

percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO:

repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.

Limitatamente alla garanzia Assistenza si intende il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso della validità del contratto e che determina la richiesta di Assistenza dell'assicurato.

Limitatamente alla garanzia Tutela Legale si intende il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione.

S.S.N.:

Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETA':

Arca Assicurazioni S.p.A.

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSE 1:

liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSE 2:

gas tossici (gas cianidrico, ammoniac, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro), materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.) e altre sostanze chimiche.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (valida per la Sezione Assistenza):

è la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico della medesima Società.

TARIFFA:

modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il premio che il contraente paga.

TARIFFA FISSA:

si tratta di una tariffa che non prevede variazioni i premio in funzione del verificarsi o meno dei sinistri.

TUTELA LEGALE:

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt.163-164-173-174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ASSICURATO:

è il valore dei beni assicurati e viene riportato nella scheda di polizza.

VEICOLO:

il mezzo identificato in polizza dal numero di targa/telaio.

“IN AUTO PIÙ NEW Autocarri e altri veicoli da lavoro

2) Condizioni Generali di Assicurazione

Indice

Norme Comuni	p. 2
Sezione 1 Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore	p. 9
Sezione 2 Incendio, Furto e Atti Vandalici	p. 21
Sezione 3 Collisione e Kasko	p. 24
Sezione 4 Infortuni del Conducente	p. 26
Sezione 5 Garanzie Integrative	p. 28
Sezione 6 Tutela Legale	p. 29
Sezione 7 Assistenza	p. 33
Sezione 8 Cristalli	p. 37
Sezione 9 Rapporto di Vincolo	p. 38
Richieste di informazioni e assistenza	p. 39
Modulo richiesta di Indennizzo Garanzie Diverse dalla R.C.A.	p. 40
Riferimenti Normativi	p. 41

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme Comuni

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dalle altre garanzie che sono state prescelte dal contraente al momento della conclusione del contratto.

Il contratto è operante in base alle condizioni riportate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione salvo deroghe pattuite con il contraente/assicurato e riportate in polizza.

Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il **pagamento del premio** previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il contraente non paga** le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 3 - Dichiarazioni e rivalse

a. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile). Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile). In particolare, il contraente dichiara la residenza o sede legale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o del locatario, in caso di veicolo in leasing, ed è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.

b. Diritto di Rivalsa

Nel caso in cui Arca Assicurazioni sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenze, Arca Assicurazioni avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 4 - Rinnovo del contratto

Il contratto può essere stipulato in una delle seguenti forme:

- a. **con tacito rinnovo**, lo stesso si intenderà **rinnovato per una durata pari ad un anno in mancanza di disdetta** inviata **almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto**, disdetta che dovrà essere effettuata dal contraente ad Arca Assicurazioni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, oppure da Arca Assicurazioni al contraente mediante lettera raccomandata. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.
- b. **senza tacito rinnovo** o per una durata inferiore ad un anno, la garanzia **cesserà alla sua naturale scadenza** e non troverà applicazione l'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

Art. 5 - Variazioni contrattuali

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono essere **comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni** e danno luogo ad una sostituzione di polizza.

Le richieste di variazione contrattuale che invece riguardano solamente modifiche delle garanzie prestate (es. modifica di massimale, inserimento di nuove garanzie e/o eliminazione di garanzie già presenti) non sono consentite in corso d'anno e verranno recepite da Arca Assicurazioni solo se richieste dal contraente almeno 30 giorni prima della data di scadenza di rinnovo annuale del contratto.

Qualora in corrispondenza della scadenza annuale del contratto, il contraente richieda una **sostituzione di polizza**, e al **nuovo contratto** vengono applicate Condizioni Generali di Assicurazione che **prevedano variazioni di garanzie** rispetto a quelle operanti sul precedente contratto, si riconosce al contraente, in deroga all'art.4 – Rinnovo del contratto, **la facoltà di recedere dal contratto tramite disdetta entro la data di scadenza annuale**.

Art. 6 - Adeguamento del premio

Arca Assicurazioni, qualora intenda **rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite**, si impegna a comunicare direttamente al contraente l'ammontare dei nuovi premi **almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto**. **Il contratto si intende rinnovato** alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni **qualora il contraente, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, non dichiara di rifiutare il nuovo premio**. In caso di **umenti di premio**, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie forme tariffarie, **superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione** mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. **In caso di disdetta regolarmente comunicata**, la garanzia **cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione** il periodo di tolleranza di **15 giorni** previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Non rientra nelle fattispecie previste dal presente articolo la variazione di premio dovuta a modifiche delle aliquote d'imposta.

Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il contraente autorizza la banca, in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti, con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art.13, comma 4, del D.Lgs. n. 11/2010, **ad addebitare sul conto corrente indicato il premio alla firma di questo contratto** e gli eventuali premi successivi. **Con tale autorizzazione, il contraente consente l'addebito sul conto corrente anche degli altri eventuali oneri** di qualsiasi natura **derivanti** dal contratto previsti dalla **garanzia R.C.A.** e relativi a **franchigie e rivalse**.

Pertanto, qualora per effetto del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 intervenissero delle variazioni sulle aliquote d'imposta applicabili al contratto, Arca Assicurazioni si riserva la facoltà di regolare eventuali integrazioni di imposta dovute dal Contraente all'atto dell'addebito del premio.

Il contraente autorizza altresì che, per i premi successivi, l'addebito sul conto corrente avvenga con un anticipo di c.a. 15 gg lavorativi rispetto al rinnovo, con data valuta coincidente con la data di scadenza della copertura.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale inoltre per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultino barrate sulla Carta Verde stessa. A tal fine Arca Assicurazioni rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie prestate dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è valida la relativa polizza. **Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità o sia sospesa**, il contraente è tenuto a **restituire immediatamente la Carta Verde** ad Arca Assicurazioni. **In caso contrario, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa** per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, o di sua consegna in conto vendita, il contraente, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde**, deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

a. assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di contratti di leasing); in tal caso Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Arca Assicurazioni, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione atta a dimostrare sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio veicolo (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.

La sostituzione con variazione del proprietario è ammessa nei soli casi di coniugi in regime di comunione di beni dimostrato da apposita documentazione ovvero, nel caso di Società di persone, da socio a Società o viceversa.

Qualora l'incarico in **conto vendita non dovesse andare a buon fine** e l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, **Arca Assicurazioni** stipulerà un **nuovo contratto** attribuendo alla polizza la **classe CU 14** e, come classe interna Arca, la classe di ingresso, intesa come la classe assegnata ad un veicolo assicurato per la prima volta e determinata in base alle regole previste dalla formula tariffaria applicata al contratto;

b. cedere il contratto unitamente al veicolo assicurato; l'alienante è tenuto a **comunicare ad Arca Assicurazioni e all'acquirente se**, insieme al veicolo, **viene ceduto il contratto di assicurazione;** in tal caso il contraente, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della carta verde, non è tenuto a versare i premi successivi dal momento in cui fornisce ad Arca Assicurazioni tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'apposita appendice. **Tale contratto si estingue alla sua naturale scadenza** e Arca Assicurazioni non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui il subentrante desideri riassicurare il veicolo ceduto dovrà stipulare un nuovo contratto. Non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione di contratto;

c. risolvere il contratto; in caso di vendita "o cessione in conto vendita" del veicolo, che deve essere opportunamente documentata, **il contraente può risolvere il contratto in corso d'anno** ricevendo la restituzione della parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. Il rateo di premio pagato e non goduto viene calcolato dal momento in cui vengono restituiti ad Arca Assicurazioni il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Qualora **la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e la Carta Verde.**

Art. 10 - Sospensione e riattivazione del contratto

a. Sospensione in corso di contratto:

qualora il contraente intenda **sospendere il contratto** deve **darne conoscenza ad Arca Assicurazioni restituendo il certificato, il contrassegno e la Carta Verde.** La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricezione di detti documenti. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi. Tale integrazione di premio verrà restituita in caso di riattivazione del contratto. Nei casi in cui la sospensione abbia avuto durata superiore a 3 mesi la riattivazione comporta la proroga della scadenza per un periodo pari a quello della sospensione stessa. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che sia stata chiesta la riattivazione del contratto, lo stesso si estingue. Il periodo di osservazione della sinistrosità è interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi. Non è consentita la sospensione per le polizze di durata inferiore all'anno, in caso di furto del veicolo assicurato e di cessione di contratto.

b. Riattivazione del contratto

La riattivazione del contratto, fermo restando il proprietario del veicolo assicurato (locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può essere richiesta dal contraente **entro un anno dalla sospensione.** La riattivazione con cambio del proprietario è ammessa nei soli casi di cui all'art. 9 punto a) ultimo comma della presente Sezione.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro, purché, in quest'ultimo caso, il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita ovvero nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, e demolizione del veicolo assicurato. **Qualora alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione** nei termini contrattualmente previsti e il precedente **veicolo sia stato venduto ovvero nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero** in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, **e demolizione del veicolo assicurato, Arca Assicurazioni, su richiesta scritta del contraente, provvederà alla restituzione della parte di premio** corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N. dal momento della **restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde.**

Art. 11 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N. **Dal rimborso è esclusa la parte di premio relativa alla garanzia furto.**

Il contraente deve dare notizia ad Arca Assicurazioni inviando copia della denuncia del furto. Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, demolizione del veicolo assicurato, **il contraente può optare per una delle seguenti soluzioni:**

- a. **richiedere la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto**, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., dal momento della restituzione ad Arca Assicurazioni del certificato, del contrassegno, della Carta Verde e dell'attestazione dell'avvenuta cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o ente equivalente. Nel caso in cui la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, e la demolizione del veicolo assicurato siano successive all'eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione;
- b. **assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di veicolo concesso in leasing)**; in tal caso Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Arca Assicurazioni, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione atta a dimostrare la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo assicurato e l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa; la sostituzione è ammessa anche nelle ipotesi di proprietario diverso nei soli casi disciplinati all'art. 9 punto a) della presente Sezione;
- c. **sospendere il contratto ai sensi dell'art. 10 della corrente Sezione.**

Art. 13 - Duplicato del certificato, contrassegno e Carta Verde

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione e/o del contrassegno e/o della Carta Verde, il contraente **dovrà fornire ad Arca Assicurazioni la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità** ed Arca Assicurazioni provvederà a rilasciare un duplicato dei documenti richiesti come previsto dall'art. 12 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.

In caso di deterioramento il contraente dovrà restituire ad Arca Assicurazioni il certificato di assicurazione e/o il contrassegno e/o la Carta Verde deteriorati come previsto dall'art.12 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.

Art. 14 - Denuncia di sinistro e accesso agli atti dell'impresa

14.1 - Modalità di denuncia

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni contattando il Servizio Sinistri:

NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43	
Dall'estero: +39.045.8181941	
Lunedì – Venerdì 8.30 - 19.00	Sabato 9.00 - 13.00

Alla telefonata deve seguire, **entro 3 giorni**, una **denuncia** scritta da inviarsi per posta o a mezzo fax a:

Arca Assicurazioni – Servizio Sinistri, Via San Marco 48, 37128 Verona
fax 045.81.82.397

14.2 - Denuncia sulla garanzia R.C.A.

La denuncia deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il “Modulo Blu - Constatazione Amichevole”, che l'assicurato avrà cura di compilare in ogni sua parte.

14.3 - Denuncia su garanzie diverse dalla R.C.A.

La denuncia deve essere redatta utilizzando il “*MODULO di richiesta di indennizzo per garanzie diverse dalla R.C.A.*”, allegato al presente fascicolo.

14.4 - Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

a) *Risarcimento diretto*

Qualora ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e dagli artt. 3 e 4 del DPR 254/2006, l'assicurato richiede il risarcimento del danno subito direttamente ad Arca Assicurazioni. La richiesta di risarcimento deve essere formulata con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 254/2006. La Società deve, nei termini di Legge informare il danneggiato se il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto, e deve fornire allo stesso l'assistenza informativa e tecnica necessaria per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, la Società deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni Arca Assicurazioni deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; entro trenta giorni nel caso di danni a cose, quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di lesioni alla persona.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In ogni caso, Arca Assicurazioni è comunque tenuta ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti della Compagnia. I danni a cose vengono valutati in base a estimo peritale e/o a documentazione fiscale. I danni a persona vengono valutati in base alla documentazione medica comprovante il periodo di inabilità, e nel caso di postumi permanenti mediante visita medico legale; la loro quantificazione è operata in base al DM 3/7/2003 riportante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, nonché in base a quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e relativi Decreti Ministeriali di aggiornamento.

b) *Non applicabilità del Risarcimento diretto*

In caso di sinistro che non rientri nell'ambito di cui alla lettera a) “Risarcimento diretto”, il danneggiato richiede il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, l'assicuratore deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni. L'assicuratore deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; ridotto

a trenta giorni quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di danni alla persona. I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In caso di mancata accettazione, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore. Nel caso in cui il danneggiato agisca in giudizio nei confronti dell'assicurato, quest'ultimo ai sensi dell'art. 17 Gestione delle Vertenze – Norme Comuni - delle Condizioni Generali di Assicurazione - è tenuto a cedere alla Società, che ne sosterrà tutti i relativi costi, la gestione della lite.

c) Incidente stradale con controparti estere

- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all'indirizzo: ISVAP – Centro Informazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati; nel sito internet dell'Isvap (www.isvap.it) è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo, consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei sinistri in Italia.
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureau nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureau nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema Carta Verde sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

d) Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

e) Danni ai terzi trasportati

Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dai terzi trasportati nei veicoli assicurati è risarcito da Arca Assicurazioni entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento i terzi trasportati devono promuovere nei confronti di Arca Assicurazioni la procedura di liquidazione prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

14.5 - Accesso agli atti dell'impresa

Il contraente ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ed in ogni caso trascorsi centoventi giorni dalla data del sinistro. La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante atto scritto inviato tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero consegnato a mano, e deve contenere il motivo della richiesta, i documenti richiesti e la copia di un documento di riconoscimento. Il richiedente è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - Controversie sul pagamento dell'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo viene determinato dalle parti di comune accordo. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo, le parti possono prevedere di demandare la risoluzione della controversia a due periti. A tal fine, ciascuna delle parti potrà nominare un perito di fiducia. I periti così individuati, in qualità di mandatari delle parti, determinano l'ammontare dell'indennizzo. Se i due periti così nominati non trovano l'accordo, possono nominare un terzo perito e la determinazione dell'indennizzo viene decisa a maggioranza. Se una delle parti non provvede o se i periti nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo perito, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di residenza del contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito. **Il presente articolo non si applica alle garanzie Responsabilità Civile Auto, Infortuni del Conducente, Tutela Legale, Assistenza.**

Art. 16 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni. Lo stesso principio vale anche qualora, in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, siano intervenute variazioni delle aliquote d'imposta che comportano quindi una integrazione di premio a carico del contraente.

Art. 17 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 19 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Sezione 1 – Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione, anche in aree private, del veicolo identificato in contratto, entro i limiti dei massimali convenuti. Tali massimali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

Rimorchi muniti di targa propria - "rischio statico"

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; per i rimorchi a uso abitazione sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. L'assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

Art. 2 - Limitazioni di garanzia

2.1 Qualifica di terzi – soggetti esclusi

L'assicurazione **non comprende i danni** di qualsiasi natura **subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:**

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 - Estensioni automaticamente operanti

Le seguenti estensioni sono operanti senza il pagamento di sovrappremio: Operazioni di carico e scarico

La garanzia copre la responsabilità del contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo adibito al trasporto di cose, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;

Sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati

La garanzia copre i danni a terzi prodotti dalla sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati purché non muniti di targa propria, se staccati dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dal veicolo assicurato, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Terzi trasportati

La garanzia copre la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria.

Art. 4 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo che la mancanza di abilitazione consista nella patente scaduta e sempre che ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro;

- c. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d. se il conducente al momento del sinistro risulta in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionabili ai sensi degli articoli 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada;
- e. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- f. nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- g. nel caso di danni alla pavimentazione stradale causati dalla circolazione di mezzi cingolati, mezzi adibiti al trasporto marmi e mezzi sgombraneve;
- h. per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- i. per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa;
- j. all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
- k. nel caso di dolo del conducente.

Art. 5 - Rivalse

Nei casi elencati al precedente articolo e nelle seguenti ipotesi:

- dichiarazioni e comunicazioni del contraente inesatte o reticenti – art. 3 delle Condizioni di Assicurazioni – Norme Comuni;
- qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;

come previsto dall'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni matura un diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Art. 6 - Rinuncia alla rivalsa e operatività della copertura

A parziale deroga dell'Art. 5 - Rivalse, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di Rivalsa solamente nelle seguenti ipotesi:

- a. dichiarazioni e comunicazioni del contraente inesatte o reticenti - art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Norme Comuni;
- b. qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- c. qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
- d. per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara – art. 4 - Esclusioni al punto a);
- e. qualora il conducente non abbia mai conseguito la patente idonea alla guida del mezzo; tuttavia, la Società rinuncia all'azione di Rivalsa nel caso in cui si rilevi, al momento del sinistro, che il conducente sia una persona che non abbia ancora raggiunto, in base alla legislazione vigente, l'età per la conduzione del veicolo coinvolto nel sinistro stesso – art. 4 - Esclusioni al punto b);
- f. per i danni subiti dai terzi trasportati su ciclomotori e motocicli e altri veicoli indicati agli artt. 52 e 53 lett. a), b) e c) del Nuovo Codice della Strada qualora dalla carta di circolazione non sia consentito il trasporto di altre persone oltre il conducente, o qualora, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione – art. 4 - Esclusioni al punto c);
- g. per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa, salvo diversa pattuizione espressamente indicata in polizza – art. 4 - Esclusioni al punto h);
- h. i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa – art. 4 - Esclusioni al punto i);
- i. all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari – art. 4 - Esclusioni al punto j);

j. nel caso di dolo del conducente – art. 4 – Esclusioni al punto k).

Per tutte le fattispecie diverse da quelle sopra riportate Arca Assicurazioni rinuncia ad avvalersi del suo diritto di Rivalsa e pertanto la copertura assicurativa deve intendersi pienamente operante.

Art. 7 - Periodo di osservazione della sinistrosità per l'applicazione delle regole evolutive

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle formule tariffarie elencate all'art. 11 della presente Sezione, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;

Periodi successivi: hanno una durata di 12 mesi a partire dalla scadenza del precedente periodo di osservazione.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso. Durante la sospensione del contratto il periodo di osservazione resta sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia eccetto in caso di sospensione con efficacia inferiore ai 3 mesi.

Art. 8 - Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

8.1) Determinazione del grado di responsabilità.

Ai sensi dell'art. 9 lett. h), che segue, per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo all'annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi risulti la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

8.2) Facoltà del contraente di evitare la penalizzazione rimborsando gli importi liquidati per un sinistro.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni e di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive offrendo ad Arca Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti, o per alcuni, dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di disdetta del contratto.

Il contraente potrà direttamente fare la richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma (www.consap.it), per conoscere l'importo del sinistro eventualmente pagato a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

9.1 Contenuto dell'attestazione

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, Arca Assicurazioni rilascia al contraente, o se persona diversa al proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel caso di contratto di leasing), un'attestazione che contiene:

- a. la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b. il nome del contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale, se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- e. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe CU di conversione universale nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della

stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;

- h. l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non vengono invece indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
- i. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- j. la firma dell'assicuratore;

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4- bis, del Decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo;

Il contraente e/o proprietario può richiedere duplicato dell'attestato di rischio non solo alla scadenza annuale del contratto, ma anche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. Arca Assicurazioni rilascia entro 15 giorni dalla richiesta l'attestato di rischio relativo agli ultimi cinque anni secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.

Arca Assicurazioni non rilascia l'attestazione nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto un'efficacia inferiore all'anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare ad Arca Assicurazioni l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto anche se si riferisce al medesimo veicolo assicurato precedentemente con Arca Assicurazioni.

9.2 - Utilizzo dell'attestato di rischio per assicurare con un nuovo contratto un veicolo con targa diversa.

- a. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da una persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sulla base di quanto risultante dal certificato di stato famiglia, ogni impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella riportata nell'ultimo attestato di rischio conseguito al veicolo già assicurato (art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni).

In tal senso, in caso di prima immatricolazione o voltura, **il contraente dovrà consegnare ad Arca Assicurazioni il libretto del veicolo acquistato unitamente al libretto e all'ultimo attestato di rischio conseguito da un altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà di un suo familiare convivente.** In quest'ultimo caso il contraente dovrà **consegnare anche un certificato di stato famiglia.**

Arca Assicurazioni provvederà quindi ad assegnare al nuovo contratto la medesima classe CU presente nell'attestato di rischio che corrisponderà anche alla classe interna di assegnazione dove prevista.

Diversamente in assenza di uno o più documenti si applicano le **regole previste dagli artt. 13 e 14** della presente Sezione.

- b. In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario del veicolo (o il locatario in caso leasing) può beneficiare della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà (o in leasing) a condizione che il nuovo contratto sia stipulato con Arca Assicurazioni entro cinque anni dalla scadenza dell'ultimo attestato di rischio maturato. Qualora l'assicurato si sia avvalso del suddetto beneficio, e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso Arca Assicurazioni con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito di ingresso determinata in base alle regole previste dalla formula tariffaria applicata al contratto e la classe CU 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Classe Universale cu – criteri di assegnazione

Per i veicoli da assicurare con attestato di rischio privo della classe di merito di Conversione Universale (CU) o della classe di merito CIP, si procede all'individuazione della classe CU di assegnazione con le seguenti modalità:

- 1) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità tra le ultime 5 complete (esclusa quindi l'annualità in corso) senza sinistri pagati con responsabilità principale; a tal fine le annualità per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta NA (non assicurato) o ND (non disponibile) non sono considerati anni senza sinistri;
- 2) si passa poi a considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti nell'ultimo quinquennio compresa l'annualità in corso; per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi.

La classe di assegnazione CU è quindi ottenuta utilizzando i criteri della successiva tabella:

Tabella 1 - Determinazione della classe CU di assegnazione

<i>Classe di assegnazione CU</i>					
Anni senza sinistri	Sinistri				
	0	1	2	3	4 o più sinistri
5	9	-	-	-	-
4	10	12	14	16	18
3	11	13	15	17	18
2	12	14	16	18	18
1	13	15	17	18	18
0	14	16	18	18	18

Art.11 - Formule tariffarie

Al momento della conclusione del contratto il contraente, in funzione del veicolo da assicurare, **deve scegliere una tra le seguenti formule tariffarie**

- bonus/malus
- bonus/malus con franchigia
- tariffa fissa
- pejus

La formula tariffaria bonus/malus prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

La formula bonus/malus con franchigia prevede che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria, bonus/malus, in caso di sinistro causato dal veicolo identificato nel contratto, il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad Arca Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia indicata nel contratto.

Arca Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche se questo rientra nei limiti della franchigia. Si precisa infine che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, a partire dal momento in cui l'importo della franchigia dovuta sia versata ad Arca Assicurazioni, il sinistro non sarà tenuto in considerazione nell'applicazione delle regole evolutive bonus/malus o delle penalizzazioni.

In caso di premio pagato tramite conto corrente bancario, le parti convengono che la stessa modalità venga utilizzata per il versamento da parte del contraente della franchigia prevista nel contratto. Pertanto, dopo il pagamento di un sinistro a terzi Arca Assicurazioni comunicherà al contraente l'importo della franchigia e, dopo 30 giorni dalla comunicazione addebiterà sul conto corrente del contraente l'importo della franchigia stessa.

Il passaggio da una formula tariffaria bonus/malus ad una bonus/malus con franchigia e viceversa, è consentito solo alla scadenza annuale del contratto e a condizione che sia richiesto con gli stessi termini e modalità previste per le variazioni contrattuali.

La forma tariffa fissa prevede l'applicazione di un premio che, indipendentemente dal verificarsi o meno di sinistri, non prevede modifiche.

La forma tariffaria pejus prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.

Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio del veicolo

La sostituzione con modifica del proprietario è ammessa solamente nei casi disciplinati all'art. 9 punto a) Trasferimento di proprietà del veicolo delle Norme Comuni.

Qualora il veicolo assicurato sia venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito o esportato all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, il contraente può, chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario.

In tal caso Arca Assicurazioni procede secondo le seguenti modalità:

a. sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore e con la stessa formula tariffaria

Vengono mantenute la classe di merito e la classe CU.

b. sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore ma con formula tariffaria diversa

La classe di merito viene determinata applicando, in base alla formula tariffaria operante sul contratto, le regole indicate dall'articolo "veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU".

c. sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente a un settore tariffario diverso.

Si ha interruzione del periodo di osservazione; al contratto verrà assegnata al classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti dall'Art.10 - Classe universale CU-Criteri di assegnazione.

Art. 13 - Bonus/malus e bonus/malus con franchigia (valido solo per autocarri fino a 60 q.li)

La presente formula tariffaria prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

A) *Classi di merito*

La Tariffa si articola in 25 classi di merito alle quali corrispondono altrettanti coefficienti di Premio, come indicato nella tabella che segue:

Tabella 2 - Classi di bonus/malus e coefficienti

Scala bonus/malus	
Classe Arca	Coefficiente
18	2,75
17	2,30
16	1,85
15	1,50
14	1,20
13	1,16
12	1,13
11	1,09
10	1,05
9	1,01
8	0,98
7	0,94
6	0,90
5	0,87
4	0,84
3	0,81
2	0,78
1	0,75
1A	0,74
2A	0,74
3A	0,73
4A	0,73
5A	0,72
6A	0,72
7A	0,72

B) Modalità di assegnazione della classe di merito

Al contratto viene attribuita una classe di merito Arca in base alle modalità sotto riportate.

1) Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre 6 mesi e il contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà;
- b) **la classe 18**, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 6 mesi o **in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.**

2) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se la voltura è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il contraente esibisce la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure se esibisce l'appendice di cessione del contratto;**
- b) **la classe 18**, se la voltura è avvenuta da oltre 6 mesi o in caso di **mancata esibizione della documentazione di cui sopra.**

3) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato **il contraente deve consegnare l'attestato di rischio** e la classe di merito viene determinata come segue:

3.1 - Veicolo già assicurato con altra impresa

Vengono prese a riferimento la classe CU di assegnazione ed i sinistri osservati negli ultimi 3 anni di storia assicurativa intesi come anno corrente e le 2 annualità precedenti risultanti dall'attestato di rischio. Per sinistri osservati si intendono i tutti i sinistri pagati indipendentemente dal grado di responsabilità (principale o non principale), i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a cose e i sinistri pagati o riservati che abbiano provocato danni a persone:

- a) In assenza di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di assegnazione CU;
- b) In presenza di sinistri il contratto è assegnato alla classe di merito individuata dalla seguente tabella:

Tabella 3 - Attribuzione classe di merito interna Arca in base a classe CU e sinistri negli ultimi 3 anni

Sinistri negli ultimi 3 anni			Classe Interna Arca
Terz'ultimo anno	Penultimo anno	Ultimo anno	
0	0	0	CU
0	0	1	CU+ 2
0	0	2 o più	CU + 4
0	1	0	CU + 2
0	1	1	CU + 4
0	1	2 o più	CU + 6
0	2 o più	0	CU + 4
0	2 o più	1	CU + 6
0	2 o più	2 o più	CU + 8
1	0	0	CU + 2
1	0	1	CU + 4
1	0	2 o più	CU + 6
1	1	0	CU + 4
1	1	1	CU + 6
1	1	2 o più	CU + 8
1	2 o più	0	CU + 6
1	2 o più	1	CU + 8
1	2 o più	2 o più	CU + 10
2 o più	0	0	CU + 4
2 o più	0	1	CU + 6
2 o più	0	2 o più	CU + 8
2 o più	1	0	CU + 6
2 o più	1	1	CU + 8
2 o più	1	2 o più	CU + 10
2 o più	2 o più	0	CU + 8
2 o più	2 o più	1	CU + 10
2 o più	2 o più	2 o più	CU + 12

Le regole indicate nella tabella sopra riportata) non si applicano nel caso in cui la classe CU di assegnazione, indicata nell'attestato di rischio, sia pari o superiore alla 15.

3.2 - Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione, la classe di merito interna da attribuire al contratto viene determinata partendo dalla classe CU e sulla base delle indicazioni di cui al punto 3.1).

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato all'art. 10) Classe universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'individuazione della classe di merito interna in base a quanto indicato al comma precedente.

3.3 - Veicolo assicurato all'estero

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 salvo che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CU in base ai criteri esposti all'art. 10) Classe universale CU – Criteri di assegnazione. La validità della dichiarazione della Compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) veicolo già assicurato.

3.4 - Veicolo assicurato con contratto temporaneo

Il contratto è assegnato alla classe di merito interna corrispondente alla Classe CU indicata sul **contratto temporaneo, del quale il contraente è tenuto a esibire copia.** La polizza temporanea è assimilata all'attestato di rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) veicolo già assicurato.

3.5 - Veicolo con attestato di rischio scaduto da oltre 12 mesi

Qualora **il contraente sottoscriva una dichiarazione di mancata circolazione** nella quale attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza annuale del precedente contratto, se avvenuta da oltre 12 mesi, il contratto è assegnato:

- a) alla classe di merito determinata secondo le casistiche disciplinate al presente paragrafo 3) veicolo già assicurato, se il precedente contratto sia scaduto da meno di cinque anni;
- b) **alla classe 18**, se il precedente contratto è scaduto da oltre cinque anni oppure se il contraente non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione.

3.6 - Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, **il contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore**. In tale caso **il contraente deve dichiarare**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile **gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione** o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. In tal caso la classe di merito viene assegnata in base a quanto riportato nella documentazione di cui sopra. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) veicolo già assicurato ad esclusione del precedente 3.1 veicolo già assicurato con altra impresa.

3.7 - Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui **il contraente non consegni l'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito il contratto è assegnato alla **classe di merito 18**.

Revisione della classe di merito

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto il **contraente presenti i documenti mancanti** Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della classe di merito attribuendo al contratto quella risultante dalla documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

3.8 - Veicolo assicurato a seguito di: furto, alienazione, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. **sia esibita idonea documentazione comprovante** il: furto, la consegna in conto vendita, la vendita, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato;
3. **il contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio** relativo al veicolo precedentemente assicurato;
4. il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai seguenti criteri:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario:

- se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è bonus/malus o bonus/malus con franchigia, ed è presente la classe CU al contratto viene attribuita la classe di merito interna individuata in base alle modalità descritte al punto 3.1) veicolo già assicurato
- in caso di formule tariffarie diverse e/o di mancata indicazione della classe CU la classe interna viene determinata in base a quanto previsto al punto 3.2) veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU:

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario:

La classe interna viene attribuita utilizzando le medesime logiche di determinazione della classe CU di cui all'art.10. Una volta individuata la classe CU di riferimento si attribuisce la classe di merito interna sulla base di quanto previsto all'art. 3.1) veicolo già assicurato con altra impresa.

Nel caso in cui **il contraente non fornisca la documentazione** prevista al presente articolo al contratto viene attribuita la **classe 18** fermo quanto previsto al precedente punto 3.7 "Revisione della classe di merito".

C) Regole evolutive

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole evolutive previste nella tabella 5 di seguito riportata.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, si considera "sinistro osservato" il sinistro per il quale, nel periodo di osservazione definito all'art. 7 della presente Sezione, (anche se il sinistro è accaduto precedentemente) Arca Assicurazioni

abbia effettuato il pagamento, anche a titolo parziale, di un sinistro penalizzante così come definito dall'art 8 della presente Sezione.

Tabella 4 - Regole evolutive bonus/malus autocarri

Classe B/M Arca iniziale	Classe di merito assegnata in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
7A	7A	3A	02	06	10
6A	7A	2A	03	07	11
5A	6A	1A	04	08	12
4A	5A	01	05	09	13
3A	4A	02	06	10	14
2A	3A	03	07	11	15
1A	2A	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 14 – Pejus (valido solo per motocarri e ciclomotori trasporto cose)

La presente formula tariffaria prevede l'applicazione di maggiorazioni di premio, in presenza di sinistri penalizzanti risultanti nell'ultimo periodo di osservazione, secondo le modalità successivamente descritte.

A) Maggiorazioni previste dalla formula pejus

La formula pejus prevede le seguenti maggiorazioni:

- 15% per 2 sinistri
- 25% per 3 o più' sinistri

B) *Stipula di nuovi contratti*

Di seguito vengono riportate le regole di funzionamento della formula tariffaria pejus, nonché i casi che prevedono l'applicazione al contratto delle suddette maggiorazioni.

1) Veicolo assicurato per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o passaggio di proprietà

Nel caso in cui il contratto sia relativo a:

a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;

il contraente è tenuto a esibire la carta di circolazione e il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione più elevata.

Tale maggiorazione si applica anche nel caso in cui l'immatricolazione, la voltura, oppure l'acquisto in caso di ciclomotore (o di altro veicolo che non prevede l'iscrizione al P.R.A.), sia avvenuta da oltre 6 mesi.

2) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato il contraente deve consegnare l'attestato di rischio.

2.1 - Veicolo già assicurato con attestato di rischio

Viene considerato l'ultimo periodo di osservazione concluso presente nell'attestato di rischio e in presenza di 2 o più sinistri si applicano le seguenti maggiorazioni:

- 15% per 2 sinistri;
- 25% per 3 o più sinistri.

2.2 - Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione viene confermata sul contratto e la tariffa viene applicata sulla base delle indicazioni di cui al punto 2.1).

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato all'art. 10) Classe Universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'applicazione della tariffa in base a quanto indicato al comma precedente.

2.3 - Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Al contratto potranno essere applicate le eventuali maggiorazioni qualora risultino dovute sulla base delle documentazione fornita dalla compagnia estera.

La validità della dichiarazione della compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio.

Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 2) veicolo già assicurato.

2.4 - Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

Nel caso che il contratto stipulato con Arca Assicurazioni si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. **Il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato con la maggiorazione più elevata.** Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 2) veicolo già assicurato.

2.5 - Veicolo con attestato di rischio scaduto da oltre 12 mesi

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 12 mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il contraente rilasci una **dichiarazione di mancata circolazione** con cui attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In assenza di tale dichiarazione, o nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 5 anni, al contratto verrà attribuita una maggiorazione del 25%.

2.6 - Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, **il contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore.** In tale caso **il contraente deve dichiarare**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile **gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione** o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato e, se ne sussistono i presupposti, si applicano le penalizzazioni dovute in base a quanto previsto al punto 2.1.

2.7 - Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta applicazione della tariffa

Nel caso in cui **il contraente non consegna l'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta applicazione della tariffa al contratto **verrà applicata la maggiorazione più elevata.**

Revisione della penalizzazione

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto **il contraente presenti i documenti mancanti** Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della penalizzazione applicando al contratto la tariffa sulla base della documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

2.8 - Veicolo assicurato a seguito di, furto, alienazione, consegna conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. si esibisca idonea documentazione comprovante la vendita, consegna conto vendita, furto, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato (tali disposizioni si applicano ai ciclomotori, o agli altri veicoli che non prevedono l'iscrizione al P.R.A. limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia);
3. il contraente consegna l'attestazione dello stato di rischio relativo a precedentemente assicurato;
4. il proprietario (locatario in caso di contratti di Leasing) de venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

la tariffa pejus verrà applicata con le seguenti modalità :

- a) *veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario e con la stessa forma tariffaria* se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è pejus si applicherà la penalizzazione qualora essa risulti dall'attestato di rischio o se sussistono le condizioni di cui al punto 2.2;
- b) *veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario o allo stesso settore tariffario ma con una forma tariffaria diversa* si applicherà la penalizzazione qualora sussistano le condizioni di cui al punto 2.2.

Nel caso in cui il contraente non fornisca la documentazione prevista al contratto viene attribuita penalizzazione del 25% quanto previsto al precedente punto 2.7 "Revisione della penalizzazione".

C) Regole evolutive

La presente formula tariffaria, prevede l'applicazione di sovrappremi qualora, nel periodo di osservazione definito all'art. 8 della presente Sezione, (anche se il sinistro è accaduto precedentemente) Arca Assicurazioni abbia effettuato il pagamento, anche a titolo parziale, di un sinistro penalizzante così come definito dall'art 9 della presente Sezione.

Il premio dovuto per l'annualità successiva verrà conseguentemente aumentato:

- del 15% per 2 sinistri penalizzanti;
- del 25% per 3 o più sinistri penalizzanti.

Sezione 2 – Incendio, furto e atti vandalici

Le garanzie della presente sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

In caso di sinistro sulla garanzia principale, o su una delle estensioni previste, **Arca Assicurazioni** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Art. 1 – Incendio

La garanzia è prestata per le seguenti tipologie di veicoli:

- autocarri fino a 60 q.li;
- rimorchio autocarri fino a 60 q.li;
- e macchine agricole.

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), azione del fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

La garanzia incendio non prevede applicazione di scoperti e franchigie.

Estensioni di garanzia

In caso di danno totale del veicolo, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

Esclusioni:

La garanzia non comprende:

- a. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- b. i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- c. i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
- d. i danni verificatisi durante il trasporto di infiammabili e/o esplosivi, salvo diversa pattuizione contenuta in polizza;
- e. i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- f. i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- g. i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- h. i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i. i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;
- j. i danni preesistenti al sinistro denunciato.

Art. 2 – Furto

La garanzia è prestata per le seguenti tipologie di veicoli:

- autocarri fino a 60 q.li;
- rimorchio autocarri fino a 60 q.li;
- macchine agricole.

Arca Assicurazioni risponde della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o di rapina, nonché dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La garanzia furto può essere prestata come segue:

TIPO VEICOLO	SCOPERTI E FRANCHIGIE
<i>AUTOCARRI FINO A 60 Q.li</i>	<i>10% min. 250</i>
<i>RIMORCHI AUTOCARRI fino a 60 Q.li</i>	<i>15% min.250</i>
<i>MACCHINE AGRICOLE</i>	<i>15% min.250</i>

Tale scoperto non verrà applicato in caso di furto avvenuto in un garage custodito oppure quando il veicolo si trovava all'interno di un box regolarmente chiuso.

La presenza o meno di scoperto risulta dalla scheda di polizza.

Estensioni di garanzia

- In caso di furto totale del veicolo Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi, salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria.

Esclusioni:

La garanzia non comprende:

- a. l'appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale);
- b. il furto e la rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- c. i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con
- d. essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- e. i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;
- f. i danni preesistenti al sinistro denunciato;
- g. i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 3 - Incendio da atti vandalici (garanzia valida solo per gli autocarri fino a 60 q.li)

A parziale deroga dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione 2 - Incendio, furto, atti vandalici, Arca Assicurazioni garantisce il rimborso dei danni materiali e diretti derivanti da Incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.

Estensioni di garanzia - eventi naturali

L'oggetto della garanzia è esteso ai danni diretti subiti dal veicolo stesso a seguito di grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti.

La garanzia è prestata con un franchigia di €100.

Esclusioni:

Sono esclusi i danni preesistenti ed i danni materiali e diretti causati da:

- a. fattori climatici (gelo, brina, ghiaccio);
- b. da uno degli eventi indicati, verificatisi all'interno del veicolo assicurato, ma dovuti a dolo o colpa grave o negligenza grave dell'assicurato;
- c. contaminazione nucleare, biologica e chimica e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d. tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo subiti dal veicolo assicurato che non abbiano come conseguenza l'incendio del veicolo;

Sono inoltre esclusi i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato.

Art. 4 - Estensione atti vandalici (garanzia valida solo per gli autocarri fino a 60 q.li)

A parziale deroga del precedente art. 3 – Incendio da atti vandalici, Arca Assicurazioni garantisce il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di €500.**

Art. 5 - Optional

Sono garantiti gli optional forniti dalla casa costruttrice purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce “optional”.

Art. 6 - Apparecchi audio - fono - visivi

Sono garantiti gli “apparecchi audio - fono - visivi” purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce “apparecchi audio - fono - visivi”. In caso di danno l’indennizzo viene determinato con l’applicazione del degrado d’uso. Gli “apparecchi audio – fono - visivi” integrati nella plancia del veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, sono già compresi nel valore assicurato indicato in polizza alla voce “veicolo”.

Art. 7 - Liquidazione dei danni

Nella determinazione dell'**ammontare del danno** si terrà conto **dell'incidenza dell'I.V.A.**, ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una Società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, e sempre se quest'ultimo tenga l'imposta a suo carico.

Danno parziale

In caso di danno parziale l'indennizzo viene determinato in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei ricambi pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa, e con applicazione del Degrado.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il limite del valore indicato nel contratto.

Danno totale

In caso di **danno totale** viene rimborsato, nel limite del valore assicurato, il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, **detrato l'eventuale valore di recupero**. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 8 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, **di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di polizza**. A richiesta del contraente, e previo benestare da parte di Arca Assicurazioni, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio.

Art. 9 - Adempimenti complementari alla denuncia di sinistro

9.1 Danno parziale

In caso di **danno parziale** l'assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni **i seguenti documenti**:

- in caso di Incendio: copia del verbale dei Vigili del Fuoco;
- in caso di Furto: copia conforme della denuncia resa all'Autorità di pubblica sicurezza competente;
- in caso di atti vandalici: copia conforme della denuncia resa all'Autorità di pubblica sicurezza competente accertante l'evento.

9.2 Danno totale

L'assicurato, **oltre a quanto richiesto in caso di danno parziale** ed a tutte le chiavi in dotazione del veicolo deve far pervenire **anche i seguenti documenti in originale**:

- estratto cronologico generale attuale con perdita di possesso e relativa causale;
- certificato di proprietà con annotazione perdita di possesso e relativa causale;
- procura notarile.

Arca Assicurazioni si riserva di richiedere ulteriore documentazione ove la stessa risulti necessaria per la liquidazione del sinistro.

Sezione 3 – Collisione e Kasko

(garanzia valida solo per gli autocarri fino a 60 q.li)

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza.

In caso di sinistro sulla garanzia principale o su una delle estensioni previste Arca Assicurazioni corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto deducendo dalla stessa lo scoperto con il relativo minimo o la franchigia pattuiti che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Lo scoperto non viene mai applicato qualora il sinistro sia totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati.

Art. 1 - Oggetto delle garanzie

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in base ad una delle seguenti forme di garanzia:

a) Garanzia Collisione:

copre i danni in seguito a collisione accidentale che si verifichi durante la circolazione, con altri veicoli identificati mediante targa propria (garanzia collisione).

La garanzia prevede l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di €500.

b) Garanzia Kasko:

copre i danni in seguito a collisione accidentale, urto, ribaltamento e uscita di strada

La garanzia prevede l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di €1000.

Estensioni di garanzia

In caso di distruzione totale del veicolo, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno.

Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

Esclusioni

Le garanzie non operano per i danni:

- a. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- c. verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d. causati da atti dolosi dell'assicurato, del conducente o del contraente;
- e. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f. provocati dal conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- g. nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- h. nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- i. i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- j. i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
- k. all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
- l. verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- m. indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- n. causati da operazioni di carico e scarico;
- o. causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;
- p. ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente agli altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- q. preesistenti al sinistro denunciato.

Art. 2 - Optional

Sono garantiti gli optional forniti dalla Casa Costruttrice purché stabilmente installati sul veicolo.

Art. 3 - Apparecchi audio - fono- visivi

Sono garantiti gli “apparecchi audio - fono - visivi” purché stabilmente installati sul veicolo. In caso di danno l’indennizzo viene determinato con l’applicazione del Degrado d’uso. Gli “apparecchi audio - fono - visivi” integrati nella plancia del veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, sono già compresi nel valore indicato in polizza alla voce veicolo.

Art. 4 – Liquidazione dei danni

Danno parziale

In caso di **danno parziale** l’indennizzo viene determinato in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei ricambi pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa **con applicazione del degrado d’uso**. L’indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli optional e degli apparecchi audio - fono - visivi assicurati al momento del sinistro.

Danno totale

In caso di **danno totale** viene indennizzato il valore commerciale del veicolo, degli optional e degli apparecchi audio - fono - visivi assicurati al momento del sinistro, **detrato il valore di recupero**. Si considera **perdita totale ogni danno che raggiunge o supera** un importo pari **all’80% del valore commerciale** del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è desunto dalle valutazioni di mercato.

Art. 5 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro il **valore assicurato** si intende **ridotto**, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un **importo pari a quello del danno indennizzato** a termini di polizza. A richiesta del contraente e previo benestare da parte di Arca Assicurazioni, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio.

Art. 6 - Adempimenti complementari alla denuncia di sinistro

In caso di danno totale, l’assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni i seguenti documenti:

- a) perdita di possesso;
- b) estratto cronologico generale attuale;
- c) certificato di proprietà.

Arca Assicurazioni si riserva di richiedere ulteriore documentazione ove la stessa risulti necessaria per la liquidazione del sinistro.

Sezione 4 – Infortuni del conducente

Le garanzie della presente sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza e nei limiti della somma assicurata riportata nella scheda suddetta.

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Arca Assicurazioni garantisce la corresponsione di un indennizzo nei casi in cui il conducente subisca un infortunio dal quale derivi la morte o l'invalidità permanente durante la circolazione del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione comprende inoltre gli infortuni subiti in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Arca Assicurazioni, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, agirà in surrogazione per il recupero delle somme liquidate nei confronti dell'eventuale responsabile civile.

Art. 2 - Garanzie

Morte e Invalidità Permanente

In caso di morte, Arca Assicurazioni corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi. La prestazione può cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni al momento del sinistro.

In caso di invalidità permanente, Arca Assicurazioni corrisponde una indennità calcolata in base al grado di invalidità permanente accertata secondo i seguenti criteri:

Tabella 14

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
Fino al 10%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata al netto della franchigia del 3%
Superiore al 10% ma inferiore o uguale al 60%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
Superiore al 60%	L'intera somma assicurata

La prestazione può cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni al momento del sinistro.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da azioni dolose del conducente;
- da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove previste nel regolamento della gara; e non opera se:
 - il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - il conducente trasporta a bordo di motociclo un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- la circolazione avviene senza il consenso del contraente o di chi ha diritto a disporre del mezzo.

Art. 4 - Criteri di determinazione della invalidità permanente

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali previste dall'Allegato 1 alla Legge sugli infortuni sul lavoro n.1124/65 INAIL e successive modifiche, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

La perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; nel caso in cui vi sia una minorazione delle funzionalità, le percentuali previste vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% di invalidità. In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento della invalidità permanente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. Le percentuali previste sono diminuite quando la

perdita anatomica o la riduzione funzionale di un organo o di un arto avvenga su invalidità precedentemente riconosciute.

Art. 5 - Condizioni di indennizzabilità

Arca Assicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Inoltre, **nei casi di preesistente mutilazione, difetto fisico o patologia, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.** La liquidazione viene effettuata a guarigione avvenuta. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, Arca Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per la garanzia Morte, ove questa sia superiore.

Art. 6 - Adempimenti complementari alla denuncia del sinistro

L'assicurato ed i suoi familiari o i **beneficiari devono presentare idonea documentazione** e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che ritengano necessari.

Art. 7 - Risoluzione di eventuali controversie sul pagamento dell'indennizzo

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le parti, di comune accordo, **possono conferire,** per iscritto, mandato di **decidere** se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle Condizioni Generali di Assicurazione, **ad un collegio di tre medici,** nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La previsione di tali procedure non pregiudica in nessun caso il diritto dell'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Sezione 5 – Garanzie integrative (garanzia valida solo per gli autocarri fino a 60 q.li)

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza.

In caso di sinistro sulla garanzia principale o su una delle estensioni previste Arca Assicurazioni corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto deducendo dalla stessa lo scoperto con il relativo minimo o la franchigia pattuiti che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

Ricorsi terzi da Incendio

Arca Assicurazioni garantisce altresì la Responsabilità Civile per danni diretti provocati a cose di terzi dall'incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato nel contratto, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di €100.000 per ogni sinistro.**

Tale garanzia non comprende:

- i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato, i danni occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e in generale alle cose trovatisi a bordo del veicolo;
- i danni da contaminazione e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Danni al box o alla rimessa

Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa, di proprietà del contraente o dell'assicurato, in conseguenza di Incendio del veicolo indicato nel contratto. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di €5.000 per evento ed anno assicurativo.**

Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema anti-furto, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto;
- per il duplicato delle chiavi e i costi di riprogrammazione dei congegni di apertura elettronici.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250 per evento ed anno assicurativo, dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.**

Danni ai bagagli

Nel caso di incendio, di furto o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, avvenuti al di fuori della provincia di residenza, che determini la perdita totale del veicolo indicato nel contratto, Arca Assicurazioni rimborsa i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo, di proprietà dell'assicurato o dei trasportati. **Sono esclusi in ogni caso** denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di €250 per evento ed anno assicurativo.**

Rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo indicato nel contratto conseguente a furto, rapina, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Arca Assicurazioni rimborsa la quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di €250 per evento ed anno assicurativo.**

Rimborso spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo indicato nel contratto conseguente a furto, rapina, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Arca Assicurazioni rimborsa le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di €250 per evento ed anno assicurativo**. Si considera **perdita totale** ogni danno che **raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale** del veicolo al momento del sinistro.

Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, vengono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfezione del veicolo fino ad un massimo di € 250 per evento ed anno assicurativo. Tale garanzia è **prestata dietro presentazione di regolare documentazione**.

Soccorso vittime della strada

Arca Assicurazioni risponde, **fino a concorrenza di €250 per evento ed anno assicurativo**, dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.

Tale garanzia è **prestata dietro presentazione di regolare documentazione**.

Sezione 6 – Tutela legale

Le garanzie della presente sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale
Viale del Commercio, n. 59
37135 Verona

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411
- Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia **non è operante** per il settore **rimorchi autocarri e rimorchi macchine agricole**.

- a. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
- b. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Caso Assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 6 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 6 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- c. E' garantito **l'intervento di un unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- a. L'assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- b. La Società non si assume il pagamento di :
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- c. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo

- a. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del Caso Assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto.
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso Assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- b. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
 - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- c. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- d. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- e. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- a. L'assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- b. **In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
- c. **L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del Caso Assicurativo.**
- d. **Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.**
- e. **L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.**

Art. 5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a**:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso Assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6 - Gestione del caso assicurativo

- a. Ricevuta la denuncia del Caso Assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- b. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art.4.
- c. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
- d. L'assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società**.
- e. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società**.
- f. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- g. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7 - Recupero di somme

- a. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di valore ed interessi.
- b. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 8 - Estensione territoriale

La copertura viene garantita nei Paesi in cui opera la garanzia di R.C. Auto.

Condizioni particolari di polizza

Art. 9 - Assicurati

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione, che il contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
 - i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza o di stato di famiglia;
- quando, **in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato - tranne quello indicato nella presente polizza - , siano coinvolti in incidenti stradali.**

Art. 10 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

a. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di Incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nel seguente caso: Sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05). Quanto sopra previsto opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art 11 lett. I) nel solo caso di violazione dell'art. 186 N.C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool).

b. sostenere **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, derivanti da contratti **riguardanti il veicolo assicurato**.

La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad € 150; nei paesi dell'Unione Europea, nel principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore a € 150 (in deroga all'art. 8 "Estensione Territoriale"). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenuta entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.

c. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

d. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad Incidente stradale**;

e. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso**.

Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale**.

La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 11 lettera a) **e limitatamente alla materia amministrativa**;

In deroga all'art. 3 – Insorgenza del Caso Assicurativo della presente Sezione, le garanzie di cui ai punti d) ed e) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 11 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a. in materia fiscale ed amministrativa;

b. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e. per fatti dolosi delle persone assicurate;

f. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;

h. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs n. 209/2005;

i. nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'Incidente) del Nuovo Codice della Strada;

j. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;

- k. per controversie contro la Società o ARAG e nei casi in cui è applicabile anche se solo facoltativamente, la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art.149 e 150 del Codice delle Assicurazioni.

Sezione 7 – Assistenza

(garanzia valida solo per gli autocarri fino a 35 q. li)

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa IMA Servizi S.c.a.r.l. (di seguito nominate per semplicità IMA).

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Arca Assicurazioni, laddove previsto, si obbliga a fornire assistenza nel caso in cui l'assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito di cui all'art. 2.

Art. 2 – Garanzie

Traino del veicolo - Soccorso stradale

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, esaurimento carburante, l'assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina.

Limitazioni di garanzia

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per il traino qualora l'assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Depannage (prestazione operante solo in Italia)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, e anche in caso di necessità di montaggio di catene da neve, l'assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà sul posto, quando ciò sia possibile, alla riparazione, o all'intervento necessario a riprendere la marcia.

Nel caso di montaggio delle catene da neve, esse devono essere preventivamente in dotazione nell'auto dell'assicurato e il servizio è effettuabile in condizioni di ordinaria praticabilità stradale.

Limitazioni di garanzia

IMA terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi **entro 20 chilometri** dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Autodemolizione (prestazione operante solo in Italia)

Qualora a seguito di sinistro, e in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D. L. 285 del 30.04.92 art. 103) si deve procedere alla demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa organizza, su richiesta dell'assicurato, la demolizione del veicolo. Arca Assicurazioni tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato Convenzionato alla Struttura Organizzativa più vicina al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso. **Al momento della consegna del veicolo l'assicurato deve produrre la seguente documentazione:**

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido (fotocopia).

Il demolitore convenzionato invierà al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Recupero del veicolo

Qualora il veicolo fuoriesca dalla sede stradale in conseguenza di un sinistro, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. Arca Assicurazioni tiene a proprio carico le spese relative al recupero **fino a un importo massimo di €200. Sono a carico dell'assicurato** le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Auto in sostituzione (prestazione operante solo in Italia)

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, furto, rapina o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti l'indisponibilità o l'inutilizzabilità di detto veicolo per più di 24 ore consecutive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un'auto di categoria C in sostituzione per un massimo di 7 giorni, con percorrenza illimitata. Restano a carico di Arca Assicurazioni i costi relativi alla Tariffa di autonoleggio comprensiva delle assicurazioni obbligatorie per Legge, incendio, furto e kasko, **mentre restano a carico dell'assicurato le altre eventuali spese quali il carburante ed eventuali depositi cauzionali o garanzie nonché ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di autonoleggio. Nel caso in cui i danni al veicolo assicurato non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.** Il conducente del veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può chiedere che la prestazione "Auto in sostituzione" sia sostituita dalla corresponsione di una somma massima di € 155, previa presentazione di regolare documentazione, per l'utilizzo di mezzi pubblici.

Le prestazioni di seguito elencate sono operanti solo quando il sinistro si verifichi a oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato:

Invio pezzi di ricambio

La Struttura Organizzativa, in caso di sinistro avvenuto in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, provvede a recapitare i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo che non possono essere reperiti sul posto, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio automobilistici. Restano a carico di Arca Assicurazioni le spese di ricerca e di spedizione, **mentre il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali sono a carico dell'assicurato.**

Spese d'albergo

La Struttura Organizzativa, per le persone coinvolte nel medesimo sinistro e che attendono sul posto la riparazione del veicolo, prenota un Hotel. Arca Assicurazioni mantiene a proprio carico, **fino alla concorrenza di € 260**, le spese di pernottamento e di prima colazione qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

In caso di sinistro, avvenuto in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, che immobilizzi il veicolo per 36 ore in Italia o per 5 giorni all'estero, **la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati, trasportati a bordo del veicolo, di continuare il viaggio tenendo a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 260. Gli assicurati potranno usufruire di:**

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore);
- un taxi qualora il sinistro si verifichi nei weekend o durante gli orari di chiusura delle autofficine dal luogo di immobilizzo del veicolo alla propria abitazione o fino alla stazione auto/ferroviaria/aeroportuale da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.

Al rientro dal viaggio, **l'assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Arca Assicurazioni che eccede il massimale previsto.**

Il conducente del veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere alla Struttura Organizzativa anche il trasferimento, a mezzo taxi o altro, dal luogo di immobilizzo del veicolo, anche qualora il sinistro si verifichi entro 50 km dal comune di residenza, fino alla propria residenza o fino alla stazione auto/ferroviaria/aeroportuale da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio. **Arca Assicurazioni terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di €250.**

Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture **fino a un importo massimo di €1.050.**

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato.

L'assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito. **L'assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.**

Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o presso la residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto viene interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Arca Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso di sinistri che si sono verificati nei Paesi Europei.

Informazioni automobilistiche

Qualora l'assicurato desiderasse ricevere informazioni relative a: informazioni su meteo in autostrada, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine e stazioni di rifornimento in autostrada, consulti per incidenti stradali; potrà contattare la Struttura Organizzativa che, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (esclusi i festivi infrasettimanali) fornirà le suddette informazioni.

SOS Incidente

Qualora l'assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di Incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello C.A.I. a seguito di incidenti avvenuti in Italia;

- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato).

Il servizio è attivo 24 ore.

Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

Art. 3 – Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a. Tutte le prestazioni sopra elencate non possono essere rese più di 3 volte per tipologia di servizio entro ciascun anno di validità del servizio stesso.
- b. Le prestazioni di assistenza non sono dovute per sinistri avvenuti nel corso di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.
- c. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- d. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni offerte dalla presente Sezione, Arca Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- e. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- f. Ogni diritto nei confronti della Arca Assicurazioni si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile.
- g. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente polizza si applicano le disposizioni di Legge.
- h. Il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- i. L'anticipo previsto dalla prestazione "Invio pezzi di ricambio" è concesso compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e, qualora la Struttura Organizzativa lo ritenga necessario, purché l'assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata. La somma anticipata deve essere alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Sezione 8 – Cristalli (garanzia valida solo per gli autocarri fino a 60 q.li)

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza.

In caso di sinistro sulla garanzia principale o su una delle estensioni previste Arca Assicurazioni corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto deducendo dalla stessa lo scoperto con il relativo minimo o la franchigia pattuiti che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per sostituire o per riparare il parabrezza, il tettuccio, il lunotto posteriore ed i cristalli laterali del veicolo a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata per evento e per anno assicurativo fino alla concorrenza di €650.

Qualora la sostituzione e/o la riparazione non avvenga in uno dei centri convenzionati segnalati da Arca Assicurazioni in caso di sinistro, la garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di €150.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- a. per i danni causati da rigature e segnature, screpolature e simili;
- b. per i danni ai fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;
- c. per i danni subiti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato o vandalismo;
- d. per i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- e. per i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

Sezione 9 – Rapporto di vincolo

Le disposizioni della presente Sezione **si applicano se** dalla scheda di polizza risulta la presenza di un vincolo e se è stata sottoscritta almeno una delle seguenti garanzie a copertura del valore del veicolo assicurato: Incendio, Furto, Collisione e Kasko.

Art. 1 – Veicoli locati in leasing

Pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing:

Premesso che il veicolo assicurato, e identificato in polizza, di proprietà dell'Ente Vincolatario e immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla polizza, Arca Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario stesso:

- a. a non consentire alcuna riduzione, sospensione o variazione delle garanzie prestate a tutela, e in base al valore del veicolo, se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b. a comunicare all'Ente Vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge. Arca Assicurazioni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente Vincolatario con lettera raccomandata. In caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all'Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Fino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario.

Art. 2 – Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore

Pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale:

Il Vincolo è operante sino alla data di scadenza indicata sul frontespizio del contratto.

Il Vincolo è a favore dell'Ente Vincolatario e Arca Assicurazioni si obbliga per la durata della polizza stessa, anche qualora il Vincolo non risulti dalla carta di circolazione.

- a) a non consentire alcuna riduzione, sospensione o variazione delle garanzie prestate in base al valore del veicolo indicato se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- c) a non pagare in caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal contraente. fino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza il contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, **solo con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario.**

Arca Assicurazioni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente Vincolatario con lettera raccomandata.

Art. 3 – Obblighi in carico al contraente in caso di sinistro

Rimane in carico al Contraente **l'obbligo di comunicare, all'Ente Vincolatario, ogni sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato oggetto di vincolo, trasmettendo, contestualmente all'invio ad Arca della denuncia di sinistro, una copia della stessa per conoscenza anche all'Ente Vincolatario.

Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative

SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.

Servizio Sinistri Auto

- dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.

per telefono dall'Italia al numero verde gratuito:



dall'estero.

+39.045.8181941

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a:

- per fax "Servizio Sinistri Auto": **045.8182397**
- per telegramma indirizzato a:
Arca Assicurazioni S.p.A
Servizio Sinistri
Via San Marco, 48
37138 Verona

tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono
- numero del CONTRATTO

e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di Indennizzo" che segue.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMA

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:

- per telefono al numero verde: **800.01.25.29**
- per telefono al numero: **+39 02.24128681**

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 - Sesto San Giovanni, Milano

In ogni caso comunicare sempre con precisione:

- Nome e cognome;
- Targa del veicolo assicurato;
- Numero del contratto;
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.

Prima di prendere qualsiasi iniziativa, contattare sempre telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri sopra indicati.

Modulo richiesta di indennizzo garanzie diverse dalla R.C.A.

Spett.le

Arca Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via S. Marco, 37138 Verona

Fax 045-8182397

N°. CONTRATTO

Targa veicolo :			
Marca/Modello veicolo			
DATI CONTRAENTE			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
Domicilio.		Tel.:	
Reperibilità:	giorni	dalle ore	alle ore
DATI PROPRIETARIO (solo se diverso dal contraente)			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
DATI CONDUCENTE (da indicare se presente garanzia Infortuni del conducente)			
Cognome e nome			
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Luogo del sinistro			
Data	Ora		
Conducente	Autorità intervenute		
Descrizione del sinistro			
Luogo in cui si trova il veicolo per la perizia (c/o)			
Via	Città	Tel.	
PRESENZA TESTIMONI			
Cognome e nome	Via	Città	
Cognome e nome	Via	Città	
COORDINATE BANCARIE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO*			
Codice IBAN: _____			
Banca	Intestatario		
GARANZIA INTERESSATA DAL SINISTRO			
Compilazione riservata ad ARCA ASSICURAZIONI			
Numero Sinistro _____	Garanzia _____	Danno Totale?	Danno Parziale?
Firma del conducente  _____			
*Coordinate bancarie del conducente solo in caso di infortuni del conducente stesso.			
N.B. In caso di sinistro RC compilare il modulo blu (constatazione amichevole di incidente), anche se la controparte non intende sottoscriverlo.			
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili			
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informativo, acconsento:			
- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano			
- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.			
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso.			
Luogo e data:		Firma: 	

RIFERIMENTI NORMATIVI ESTRATTO ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

CODICE CIVILE

Art. 1803 – Nozione (comodato)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1882 – Nozione (assicurazione)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (1893,1894).

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892, 1893, (1391, 1392).

Art. 1896 – Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926).

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto (1903), entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro (1914).

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (omissis).

Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2054 – Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

DECRETO LEGISLATIVO N. 209/05 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 122. – Veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice Civile e dall'articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del Codice Civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 134 - Attestazione sullo stato del rischio

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
 - 1- bis I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato di rischio relativo agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.
 2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
 3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
 4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
 - 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare un contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
 - 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di avere accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziaria. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro-quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
 - 4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alle classi di merito.

Art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato.

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.

L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile

nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

Art. 142 – Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.

4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Art. 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa

di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 144 – Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 148 – Procedura di risarcimento

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.

4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

Art. 149 – Procedura di risarcimento diretto.

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;

b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;

c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

“IN AUTO PIÙ NEW”

Autocarri e altri veicoli da lavoro

3) Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla Legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it e presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.